

**REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ANNUALI DI ISCRIZIONE**  
**AL COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI**  
**DELLA PROVINCIA DI IMPERIA**

**PREMESSA**

Il presente Regolamento si propone di normare la gestione della riscossione dei contributi annuali di iscrizione sulla base di quanto previsto all'art. 26 comma c) del Regolamento per la professione di Geometra - Regio Decreto 11 febbraio 1929 n° 274 – “ Spetta all’associazione sindacale – oggi Collegio- “di determinare ed esigere il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell’Albo e la disciplina degli iscritti. Essa cura altresì la ripartizione e l’esazione del contributo, che la Commissione centrale, -oggi Consiglio Nazionale- costituita nel modo indicato dall’art. 15, stabilirà per le spese del suo funzionamento, giusta l’art. 18 del regolamento, approvato con R.D. 23 ottobre 1925, n° 2537” e s.m.i.

1) **DEFINIZIONE DI CONTRIBUTO ANNUALE D’ISCRIZIONE**

Per contributo annuale di iscrizione s’intende la somma che ogni iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Imperia deve pagare ogni anno, a partire dall’anno solare di iscrizione, fino al momento della cancellazione.

2) **DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO**

Entro il 30 novembre di ogni anno, il Consiglio Provinciale del Collegio definisce con propria delibera l’importo della quota relativa all’anno successivo.

In mancanza di Deliberazioni da parte del Collegio Provinciale l’importo della quota rimarrà invariata rispetto all’anno precedente

3) **SCADENZE DEI VERSAMENTI**

I versamenti della quota annuale al Collegio Provinciale dei Geometri e dei Geometri Laureati di Imperia è divisa in due rate, la prima rata con scadenza al ventotto febbraio e la seconda rata con scadenza entro il trentuno maggio dello stesso anno.

Il Consiglio, può deliberare eventuali modifiche delle date di scadenza dandone comunicazione a tutti gli Iscritti con modalità definite nella stessa Delibera di modifica.

#### 4) **TITOLARI DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO**

Tutti gli Iscritti al Collegio Provinciale dei Geometri e dei Geometri Laureati di Imperia, fino alla data della cancellazione sono tenuti al pagamento della quota annuale relativa allo stesso anno salvo quanto disposto e di seguito elencato:

1. Il Geometra che richiede la cancellazione dell'Albo Professionale precedentemente alla scadenza della prima rata di pagamento della quota associativa, sarà tenuto al versamento della sola prima rata della quota e sarà esentato dall'obbligo di versamento della seconda rata.
2. Il Geometra che richieda la cancellazione dell'Albo Professionale successivamente al 28 febbraio c.a. sarà obbligato a versare l'intera quota associativa.

In caso di trasferimenti da altro Collegio o di istanze di re iscrizione allo stesso Collegio Provinciale di Imperia valgono le disposizioni di seguito elencate:

I provenienti da altro Collegio Provinciale e le re iscrizioni allo stesso Collegio Provinciale di Imperia sono tenuti a pagare una quota anch'essa stabilita mediante delibera di cui al precedente art. 2 del presente regolamento, salvo che abbiano già effettuato il pagamento della quota annuale al Collegio Provinciale di provenienza.

#### 5) **ISCRIZIONE ALL'ALBO E DECADIMENTO DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO**

L'obbligo di pagamento della quota annuale decade dall'anno successivo a quello di cancellazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento.

Gli iscritti che intendano cancellarsi o trasferirsi da/o ad altro Collegio Provinciale devono essere in regola con i pagamenti dovuti al Collegio Provinciale di appartenenza al momento dell'istanza di cancellazione o trasferimento.

Le iscritte partorienti saranno rimborsate, qualora lo richiedano, della sola quota d'iscrizione dell'anno in cui si verifica l'evento della nascita.

Tale richiesta dovrà essere presentata entro tre mesi dall'evento, corredata dal relativo certificato di nascita.

In caso di decesso dell'iscritto, gli eredi legittimi o testamentari, saranno esentati dall'obbligo della corresponsione della quota d'iscrizione all'albo, per il relativo anno in corso.

Gli eredi legittimi o testamentari, nell'anno in cui è avvenuto il decesso del geometra iscritto, potranno presentare apposita istanza al Consiglio Direttivo, al fine di ottenere il rimborso della quota versata

#### **6) AVVISI DI PAGAMENTO**

Entro il mese precedente la data di scadenza, Il Collegio Provinciale invia circolare di avviso o altro documento, per la riscossione della quota annuale a tutti gli Iscritti titolari dell'obbligo di pagamento.

L'avviso dovrà riportare:

- l'indicazione dell'importo comprensivo della quota annuale
- le date di scadenza delle due rate da versare
- le modalità per effettuare i versamenti
- le sanzioni previste per i mancati pagamenti secondo quanto previsto al successivo art.9
- le sanzioni disciplinari secondo quanto previsto al successivo art.10

– Il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Imperia non è responsabile per eventuali disguidi postali o eventuali variazioni di residenza non comunicate dall'Iscritto che potrebbero ritardare o annullare il recapito della corrispondenza.

Per una corretta comunicazione della variazione dei propri recapiti, l'Iscritto è tenuto a comunicare entro trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni notizia presso la Segreteria del Collegio via posta certificata, via fax o per posta.

L'Iscritto è altresì tenuto ad accertarsi che detto invio abbia avuto esito positivo.

#### **7) VERIFICA PAGAMENTI**

Entro il 30 Giugno, salvo diversa disposizione del Consiglio, la segreteria del Collegio deve provvedere alla registrazione dei pagamenti, sulla base dei dati trasmessi dall'Istituto (banca, poste o altro istituto) incaricato della riscossione e provvede ad avvisare gli Iscritti di cui non risulta pervenuto il pagamento per ottenere dagli stessi un riscontro diretto, richiedendo altresì la regolarizzazione comprensiva delle spese amministrative di cui ai seguenti punti del presente regolamento.

Si ricorda che in base alla legge le ricevute di pagamento sono da conservare per almeno i dieci anni successivi alla data di pagamento e devono essere esibite in caso di richiesta dell'Ente.

#### 8) ISCRITTI MOROSI

Gli iscritti che non pagano il contributo entro le date di scadenza previste al punto 3) sono tenuti al versamento di un importo aggiuntivo di mora a copertura delle spese amministrative.

#### 9) IMPORTO DI MORA

L'importo di mora e le spese amministrative sono così determinate:  
- l'importo di mora sarà di **euro 10,00 (euro dieci) mensili** per il pagamento non effettuato entro il 31 maggio c.a., fino ad un massimo di mesi 7.

I casi particolari potranno essere valutati dal Consiglio Direttivo su specifica istanza dell'iscritto.

#### 10) SANZIONI DISCIPLINARI PER ISCRITTI MOROSI

Gli iscritti morosi non in regola con i versamenti oltre il 31 dicembre dello stesso anno, sono soggetti alla sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione in base al D.L.L. Del 23-11-1944 n.382 art.2.

L'applicazione di tale sanzione avverrà secondo il procedimento di cui all'art. 11 del Regolamento per la professione di Geometri n.274 del 11-02-29.

Il Consiglio Direttivo nei trenta giorni successivi alla fine dell'anno di competenza, procederà ad istruire il procedimento disciplinare nei confronti dei morosi accertati, a termini di norma e secondo quanto previsto dal D.L.L. 23-11-1944 n.382 di cui all'art.7 nota 2, come di seguito indicato:

“(2) – I contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23-11-1944 n.382, a favore dei Consigli degli ordini e dei Collegi, anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi.

Coloro che non adempiano al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare.

La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio Professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute (art.2 della legge 03-08-1949, n.536)..

La sospensione viene revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio del Collegio quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto al Collegio quanto dovuto.

I sospesi dall'esercizio professionale sono comunque iscritti all'Albo e, pertanto, sono tenuti al pagamento dei contributi annuali anche nel periodo in cui vige la sospensione.


I morosi accertati e interessati da procedimento disciplinare, per sanare la propria situazione debitoria del relativo anno di competenza, saranno tenuti al versamento dell'intera somma dovuta presso la Segreteria dello stesso Collegio, previa verifica eseguita dal Tesoriere e dal Presidente.

Il Collegio a seguito di accertamento della posizione debitoria dei morosi oltre un anno dalla definizione della sospensione dall'albo, che non effettuino la relativa sanatoria, saranno sottoposti altresì a recupero forzoso, a mezzo di opportuna azione legale, con addebito delle spese legali e accessorie.

#### 11) ASPETTI GESTIONALI E CONTABILI

Entro il 31 Gennaio di ciascun anno viene compiuto, accertamento delle entrate, in coordinamento tra Segreteria e Tesoriere, riferite a tutti i titolari dell'obbligo di pagamento per quanto attiene al contributo annuale e recapitato via MAV elettronico diviso in due rate con le scadenze previste nel precedente art.3.

Entro la medesima data viene compiuto l'accertamento delle entrate per quanto attiene all'importo di mora relativamente agli Iscritti inadempienti per gli anni precedenti.



Il Presidente Geom. Marco Filippi